



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «*Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica*»;
- RICHIAMATA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013 (recante modifiche alla Direttiva 2005/367CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) la quale prevede ineludibilmente che: «La formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale comprende almeno tre anni di studi complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti,



Al Ministro dell' università e della ricerca

consistenti in almeno 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico in cui l'insegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e quello clinico almeno la metà della durata minima della formazione. Gli Stati membri possono accordare esenzioni parziali ai professionisti che hanno acquisito parte della loro formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno equivalente.» e che la medesima Direttiva disciplina analiticamente anche la formazione in ostetricia;

CONSIDERATO che, pertanto, non è consentito derogare a tali requisiti minimi e che il rispetto dei medesimi obbliga ad una precisa valutazione e ad alla correlata messa a disposizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, oltre che all' eventuale implementazione dell'edilizia universitaria e all'assicurazione dei servizi agli studenti (biblioteche, spazi informatici attrezzati, spazi comuni ecc.);

CONSIDERATO che le Università curano la formazione didattica e assicurano il rilascio di titoli accademici aventi valore legale per tutti i corsi accademici e professionalizzanti che costituiscono il proprio ventaglio dell'offerta formativa, tra cui anche i corsi di laurea in ambito medico-sanitario;

VISTO il d.m. n. 289 del 25 marzo 2021 recante *“Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”* ed in particolare l'art. 5 *“Assegnazione dei finanziamenti e valutazione dei risultati”*;

PRESO ATTO che non è consentito erogare oltre il 10 per cento di attività didattica da remoto secondo quanto statuito, in particolare, all'Allegato 4 del medesimo decreto (contenente le *“linee d'indirizzo sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi”*) il quale stabilisce, al punto A, che: *“Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730 recante: *«Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022»*;

VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le *«Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022»*;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell' università e della ricerca del 13 luglio 2021, prot. n. 794 recante: *“Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/2022”*;
- VISTI i decreti del Ministro dell' università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'aa. 2021/2022;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di laureati in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché lo schema di accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante: *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2021/2022 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni”* trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota n. prot. 20375 del 13.7.2021;
- VISTA la nota del 14 luglio 2021, prot. n. 20393 del Ministero dell' università e della ricerca con la quale è stata prevista la riapertura termine per l'acquisizione potenziale formativo per i corsi programmati a livello nazionale ex art. 1, comma 1, lettere a) e b), legge 2 agosto 1999, n. 264 per l'a.a. 2021/2022 Corsi di laurea magistrali a c.u. in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e Corsi di laurea delle professioni sanitarie “infermieristica” ed “educatore professionale”;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assunta al repertorio atti n. 148/CSR del 4 agosto 2021 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2021/2022, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie;
- TENUTO CONTO del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2021/2022, di cui alla comunicazione n. prot. M_D SSMD REG2021 0082433 del 30.4.2021;
- CONSIDERATA la peculiare caratteristica dei corsi di laurea delle professioni sanitarie che richiedono numerose esercitazioni pratiche in laboratorio ed il connesso tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private accreditate, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTA** la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, co. 2, lettere a), b), c), della legge n. 264/1999 citata in premessa, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- VISTO** il fabbisogno sancito dall'Accordo in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la cui entità, per alcuni corsi di laurea, è di molto superiore rispetto alla corrispondente offerta formativa disponibile;
- RITENUTO** di non poter procedere per l'anno accademico 2021/2022 ad un ampliamento dei posti attribuiti in via provvisoria, per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 13 luglio 2021, prot. n. 794 fino al pareggiamento, per alcuni dei medesimi corsi di laurea, con le rispettive entità numeriche espresse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- PRESO ATTO** che tale pareggiamento è risultato impossibile, nel rispetto dei criteri recati dall'art. 3 co. 2 lett. a), b) e c) della legge n.264/1999, a ridosso dell'avvio dell'anno accademico 2021-2022;
- VISTE** le risultanze del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'università e della ricerca del giorno 10 agosto 2021 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2021/2022;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO** in sede di definizione dei posti, di accogliere integralmente l'offerta formativa come deliberata dalle università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'università e della ricerca;
- RITENUTO** alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l'anno accademico 2021/2022, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA



Al Ministro dell' università e della ricerca

Articolo 1 Posti disponibili

1. Per l'anno accademico 2021/2022 i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, co. 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia di cui all'art. 39, co. 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito formata da ciascuna Università, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. I posti di cui al co. 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2021/2022 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità all'art. 3 e all'art. 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.

3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore, non è consentita l'utilizzazione di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni della durata del corso legale delle lauree delle professioni sanitarie, salvo il sopravvenire di sentenze passate in giudicato relative al presente anno accademico.

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3 Rimedi giudiziari e disciplina applicabile



Al Ministro dell' università e della ricerca

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all' art. 24, co. 1, lett.c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.
3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie di Ateneo dei rispettivi corsi di laurea.
4. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 13 luglio 2021, prot. n. 794, recante: "*Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2021/2022*" ad eccezione dell'art. 2 "*Data della prova di ammissione*".

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa